


**TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA**  
Sezione Proprietà Industriale ed Intellettuale CIVILE



Il giudice dott.ssa Liliana Guzzo  
a scioglimento della riserva  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Il presente procedimento cautelare è stato instaurato antecedentemente alla notifica dell'atto di citazione per la causa di merito vertente sull' accertamento negativo, proposta davanti al Tribunale di Trieste sezione specializzata in materia di impresa.

E' infondata la eccezione di incompetenza per esser stato il ricorso depositato dinnanzi al Tribunale ordinario di Venezia senza alcuna ulteriore precisazione benchè si tratti di controversia di spettanza della Sezione specializzata in materia di impresa: invero la proposizione di una controversia, avente per oggetto una materia di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa dinanzi al Tribunale presso cui sia istituita la sezione specializzata medesima e non già direttamente dinanzi a quest'ultima non involve questioni di "competenza" in senso proprio trattandosi di mera questione concernente la ripartizione degli affari all'interno dello stesso ufficio (v. cass. Civ -.sez 6-1 ord n. 21668 del 20.9.2013, Cass civ. 24656/2011 in relazione alle previgenti sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale; v. anche Cass Civ -.sez 6-1 ord n. 11448 del 23.5.2014); alla luce di ciò la causa, istaurata presso il Tribunale di Venezia è stata correttamente assegnata alla sezione specializzata in materia di impresa

E' infondata la censura della società resistente circa la mancata indicazione del giudizio di merito atteso che dal complesso del ricorso si evince che la domanda cautelare è strumentale rispetto alla domanda da svolgersi in giudizio meritale di condanna della resistente Immobiliare srl al pagamento alla srl in liquidazione delle somme asseritamente dovute alla società srl in liquidazione che ha allegato di essere titolare nei confronti della società resistente di un credito per restituzione di finanziamento socio, come illustrato in ricorso.

Attesa tale prospettazione della domanda meritale difettano di legittimazione ed interesse ad agire e in proprio e quali soci di Immobiliare s.n.c. non essendo stata indicata domanda meritale né cautelare che riguardi detti soggetti.

Quanto al *fumus* della domanda cautelare svolta da Immobiliare s.r.l. in liquidazione deve osservarsi che il credito vantato risulta allo stato inesigibile stante la delibera del 18.12.2006 (doc 3 di parte resistente) e l'impegno (v doc. 4 di parte resistente ) poi assunto in data 21.12.2006, con atto sottoscritto anche da a ciò autorizzato dalla delibera del consiglio di amministrazione Immobiliare s.r.l. del 18.12.2006, nei confronti di IMMOBILIARE s.r.l. oltre che di a non richiedere alla società stessa la restituzione del finanziamento concesso sino a che la società "non abbia completato le opere di costruzione o comunque fino alla stipula dell'atto definitivo di erogazione e quietanza finale a saldo del suddetto mutuo di € 7.700.000,00" \_con contestuale autorizzazione a detta IMMOBILIARE s.r.l. "a non dar corso al rimborso del finanziamento soci de quo. "sino a che la società stessa non abbia completato le opere di costruzione o comunque fino alla stipula dell'atto definitivo di erogazione e quietanza finale, a saldo, del suddetto mutuo di € 7.700.000,00, condizioni che non risultano essersi ancora avverate.

Difetta in ogni caso il *periculum in mora*, non essendo stati neppure allegati (prima ancora che provati) atti di spoliazione da parte della società resistente ed essendo la società resistente titolare di compendio di beni immobili (la cui futura vendita integrerà attività di perseguimento dell'oggetto sociale).

La domanda cautelare va dunque rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

#### **P.Q.M.**

- 1) accerta il difetto di legittimazione ed interesse ad agire delle persone fisiche e in proprio e quali soci di Immobiliare s.n.c.
- 2) rigetta la domanda cautelare di Immobiliare s.r.l. in liquidazione
- 3) condanna i ricorrenti a rifondere a parte resistente le spese di lite che liquida in € 5000,00 per compensi professionali, oltre spese generali IVA e cpa sugli importi ex lege assoggettabili

Si comunichi

Venezia 19.1.2016

Il giudice  
Dott Liliana Guzzo